

Comune di Monterosi



Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 82 del 16-07-2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5/12, CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di luglio alle ore 13:45, presso il Municipio Comunale, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO FRANCESCO PARIS la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. WALTER GAUDIO.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
PARIS FRANCESCO	SINDACO	P
GIGLIETTI GIUSTINO	ASSESSORE	A
BOMARSI ANDREA	ASSESSORE	A
BLASI ENZO	VICE SINDACO	P
BALDELLI NICOLA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5/12, CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

Premesso che il D.L. 5/12, convertito in Legge n. 35/2012, cosiddetto “Semplifica Italia”, reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione”;

Visti in particolare gli artt. 1, c. 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni della L. n. 35/2012 e 13, c. 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, che hanno innovato totalmente l’art. 2, c. 9, della L. 241/1990, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinques, che espressamente recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

(comma introdotto dall’art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato dall’art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (comma introdotto dall’art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma introdotto dall’art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)

9-quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato. (comma introdotto dall’art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)”

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal c. 2, dell’art. 1 del D.L. 5/2012;

Constatato che l'art.1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della l. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere, in capo alle pubbliche amministrazioni;

Ravvisato che le disposizioni come sopra riportate, volgono al rafforzamento le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo all'uopo, l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Ricordato che la L. 69/2009 risulta integrativa e complementare alla presente deliberazione per le seguenti motivazioni:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'art. 7 della L. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- a seguito della citata L. 69/2009, il rinnovato art. 2 della l. 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, devono concludersi entro 30 giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge, ovvero provvedimenti di natura regolamentare, da emanare a cura di ciascuna amministrazione (ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della L. 241), prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono superare i novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- la legge ammette però la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *“sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”*;
- nei predetti casi, però, il termine massimo di durata non può superare comunque i centottanta giorni;

Ravvisato inoltre che la L. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte delle pubbliche amministrazioni, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto: 1) sotto il primo aspetto, l'art. 2/bis della L. 241/1990 (introdotto dal citato Art. 7), prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione; 2) sotto il secondo aspetto, l'art. 2, c. 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

Preso atto che la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale, di cui al D.lgs. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) in linea con la precitata L. 69/2009, in particolare nell'art. 21, c. 1/bis, e nell'art. 23, c. 3 (in una accezione più ampia);

Acclarato che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organo consultivo di controllo quale il Nucleo di Valutazione e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo “organizzativamente e giuridicamente” tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor più se abbinate alla direzione del controllo strategico, amministrativo e contabile;

Valutato che la L. 190 del 06.11.2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione*” c.d. “*Anticorruzione*” in particolare, per quanto attiene alla presente deliberazione:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, c. 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell’attività amministrativa imponendo alla amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m) della costituzione (art. 1, c. 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al c. 9, lett. d), nel sito web istituzionale (art. 1, c. 28);
- obbliga le amministrazioni a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi che li riguardano: stato della procedura, i tempi, ufficio competente (art. 1, c. 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, c. 48);

Ricordato che il c. 7 della predetta legge (L. 190/2012) prescrive che “*negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione*”;

Acclarato che il D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 7 Dicembre 2012, n. 213, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel Maggio 2012*”, assegna al Segretario Generale la direzione del controllo amministrativo, contabile e del controllo strategico (solo in questo ultimo caso se non è stato nominato un direttore generale);

Visto inoltre che l’art. 97, c. 4 del TUEL, in virtù del quale “*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività*”;

Ritenuto altresì, in ragione della configurazione e dell’organizzazione propria del Comune di Monterosi che risulta essere ente con dirigenza, di articolare l’attribuzione del potere sostitutivo in

caso di inerzia del funzionario/dirigente preposto all'atto e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, nella seguente modalità:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un Responsabile del Procedimento diverso dal Responsabile del Settore, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario Generale, procederà in sua sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile del Settore, salvo il caso che segue, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione del Responsabile preposto;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di uno dei due Settori tecnici, sarà l'altro Responsabile a procedere in sostituzione del Responsabile preposto, e, in caso di inattivazione anche da parte di quest'ultimo Responsabile tecnico, interverrà il Segretario Generale procedendo in sua sostituzione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa e visto che trattasi di atto che non necessita di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che in via generale nella figura del Segretario Generale, la persona cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;
3. Di stabilire altresì, in ragione della configurazione e della organizzazione propria del Comune di Monterosi che è ente con dirigenza, di articolare l'attuazione del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, c. 9/bis, della L. 241/1990, nel presente modo:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un Responsabile del Procedimento diverso dal Responsabile del Settore, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario Generale, procederà in sua sostituzione;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile del Settore, salvo il caso che segue, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione del Responsabile preposto;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di uno dei due Settori tecnici, sarà l'altro Responsabile a procedere in sostituzione del Responsabile preposto, e, in caso di inattivazione anche da parte di quest'ultimo Responsabile tecnico, interverrà il Segretario Generale procedendo in sua sostituzione.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
4. Di dare atto che qualora il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Generale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, faccia concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

5. Di disporre, che i Responsabili dei Procedimenti di competenza, dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore e al Segretario Generale e di darne, in ogni caso ampia diffusione all'interno dell'Ente;
7. Di pubblicare il presente deliberato sul sito internet istituzionale del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FRANCESCO PARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. WALTER GAUDIO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05-08-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. WALTER GAUDIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-07-2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. WALTER GAUDIO
